

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 929

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALAGNA, GUNNELLA, MATTARELLA, PERNICE, RIZZO,  
DE LUCA, FELISETTI, CIFARELLI, BELLUSCIO**

*Presentata il 29 novembre 1983*

### Istituzione di una sezione distaccata di Corte d'appello in Trapani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella punta occidentale della Sicilia si annidano situazioni sociali e discrasie economiche (crisi del vino, della pesca, dell'edilizia, disoccupazione, eccetera) che danno spazio alla delinquenza organizzata, sicché la « mafia » ha preso da tempo prestigio e forza intimidatrice, ritardando lo sviluppo di quelle zone.

Va, anche, detto che quella zona non soltanto ha bisogno che le istituzioni in genere, e quelle giudiziarie in particolare, trovino valido assestamento organizzativo nell'occhio del ciclone antisociale, ma deve trovare anche nella stessa forza morale riqualificante, unitamente ad altre iniziative, la rafforzata organizzazione giudiziaria, determinando ovviamente il rilancio dell'intero territorio del trapanese con il suo antico capoluogo, con i grossi comuni di Marsala, Castelvetro, Alcamo e Mazara del Vallo e con le annesse coste ed il retroterra agricolo.

Problema essenziale è diventato, quindi, quello della istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Trapani, problema pressantemente avvertito dalle popolazioni locali, discusso ed esaminato dagli operatori del diritto, già in precedenza oggetto di apposito disegno di legge.

La provincia di Trapani, che attualmente ospita due tribunali (nel capoluogo e a Marsala), che ha preture attivissime come Alcamo, Castellammare del Golfo, Mazara del Vallo, Castelvetro, Pantelleria, Erice, Salemi e Partanna, che ha importanti centri di attività agricole, turistiche di interesse archeologico, come la Piana del Belice e le isole Egadi, Calatufimi, Segesta, Selinunte e Mothia, è abitata da oltre 500 mila abitanti.

Tutti gli utenti della giustizia troverebbero notevole vantaggio economico dalla creazione della predetta sezione distaccata di Corte di appello in Trapani e

magistrati più anziani potrebbero trovare adeguata sede di lavoro, in una funzione più alta e prestigiosa.

Anche le recenti statistiche del 1982 ci dicono che la sezione distaccata di Corte di appello risponderebbe ad un costante impegno di lavoro utile, ad alleggerire la pletorica fatica della sede d'appello di Palermo.

Infatti fra i due tribunali abbiamo approssivamente annotato:

312 provvedimenti penali di appellati;

102 sentenze civili di appellate;

63 sentenze dei giudici istruttori, impugnate;

senza contare le impugnazioni civili e penali di minore rilievo: libertà provvisoria, reclami, ordinanze eccetera e senza contare le impugnazioni dei provvedimenti di misure di prevenzione.

Va, fra l'altro, posto in rilievo che fra il 1981 ed il 1983, il tribunale di Trapani ha avuto un fermo totale di udienze civili e penali di circa 12 mesi, per uno sciopero degli avvocati determinato dalla carenza degli organici dei magistrati e del personale ausiliario e per un crollo nel vecchio palazzo di giustizia, che ha fatto accelerare dopo 20 anni, la consegna almeno parziale della nuova sede. Dodici mesi certamente idonei a dimezzare la normale resa di sentenze, rispetto agli anni precedenti.

Tutte le ragioni valide, quindi, per far decidere il Parlamento ad approvare senza remore ed esitazioni la presente pro-

posta di legge. Ragione validissima la prossima consegna, non oltre il 1984, alle autorità giudiziarie del nuovo palazzo nella sua interezza e nel quale almeno due piani possano essere occupati dalla predetta richiesta sezione distaccata di Corte d'appello.

Se è vero, come deve essere vero, che il Governo ed il Consiglio Superiore della magistratura sono impegnati nella lotta contro la « mafia », e la delinquenza organizzata, è anche vero che il Parlamento deve fornire alla Sicilia occidentale strumenti idonei affinché la giustizia in genere e, soprattutto, quella penale, sia inserita laddove esigenze di immediato intervento suggeriscono rapide decisioni, sempre più vicine al momento del commesso reato e sempre più vicine all'ambiente che le ha determinate.

È notorio che, allo stato, tempi eccessivamente lunghi vengono occupati fra le decisioni civili e penali di primo grado e quelle in appello, per il già indicato peso di lavoro della Corte d'appello, sulla quale grava oggi il riesame delle decisioni dei tribunali di Palermo, Agrigento, Sciacca, Trapani, Termini Imerese e Marsala.

Interpreti delle aspettative delle popolazioni, dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dei tribunali di Trapani e Marsala, nonché del consiglio provinciale e dei consigli comunali interessati, si auspica che il Governo possa aderire a questa proposta e che il Parlamento accolga positivamente una iniziativa che si inquadra nell'ottica di una maggiore funzionalità dell'apparato giudiziario a favore della collettività.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituita in Trapani una sezione distaccata di Corte d'appello dipendente dalla Corte d'appello di Palermo, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Trapani e Marsala.

## ART. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro quattro mesi, dall'entrata in vigore della presente legge il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 e dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

## ART. 3.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro quattro mesi, dall'entrata in vigore della presente legge la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello di Trapani.

## ART. 4.

Gli affari civili e penali pendenti, davanti alla Corte d'appello di Palermo, alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di Corte d'appello di Trapani, sono di ufficio devoluti alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimes-  
sione al collegio, ai sensi dell'articolo 352  
del codice di procedura civile, ai procedi-  
menti penali, nei quali è stato notificato  
il decreto di citazione, e agli affari di  
volontaria giurisdizione che già sono in  
corso, alla data indicata nell'articolo pre-  
cedente.